

COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 4 del 6/07/2026

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 23 inviata via pec in data 18/06/2026 e integrata via mail in data 29/06/2026 e ancora in data 01/07/2026, concernente "Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199", sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per il carico tributario relativo a IMU e TARI, divenuto definitivo e riferito alle annualità dal 2013 al 2020, ammontante complessivamente, al netto di sanzioni e interessi, a euro 2.795.449,17, così distinto:

- IMU persone fisiche: euro 1.023.665,87;
- IMU persone giuridiche: euro 837.075,89;
- TARI persone fisiche: euro 665.477,65;
- TARI persone giuridiche: euro 269.229,76;

Vista la comunicazione con cui il Responsabile del servizio finanziario ha precisato che

- il carico di euro 2.795.449,17 è riferito al carico gestito dal concessionario privato Soges S.p.A. per il periodo 2015-2020;
- trattasi di partite non transitate per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- le somme oggetto della presente proposta non risultano più iscritte tra i residui attivi dell'Ente, essendo state già oggetto di stralcio;
- che l'adozione del regolamento non determina effetti sul Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Premesso che l'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) introduce la facoltà per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni), di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.

Considerato che tale disposizione ha contestualmente abrogato, limitatamente a tale facoltà, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rimuovendo ogni ostacolo all'esercizio dell'autonomia regolamentare degli Enti in materia definizioni agevolate locali;

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

COMUNE DI CARINARO
Protocollo Arrivo N. 7602/2026 del 07-07-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

L'Organo di revisione ha esaminato:

- la proposta di deliberazione consiliare di adozione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva;
- l'allegato schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva;
- i chiarimenti forniti dal Responsabile del servizio finanziario a seguito della richiesta istruttoria formulata dallo scrivente Revisore;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati alla proposta.

Considerato quanto dichiarato dal Responsabile del servizio finanziario:

- che le somme oggetto di rottamazione non risultano più iscritte tra i residui attivi, essendo state integralmente stralciate dal bilancio dell'Ente;
- che l'adesione alla definizione agevolata non determina effetti negativi diretti sugli equilibri di bilancio, non incide sulla congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, non comporta necessità di variazioni di bilancio e non determina alcuna contabilizzazione anticipata di entrate;
- che gli eventuali incassi derivanti dalla definizione agevolata dovranno essere contabilizzati secondo i principi contabili vigenti, esclusivamente al momento dell'effettiva riscossione, evitando ogni anticipazione di entrate non ancora realizzate;

Alla luce della documentazione esaminata, nonché delle precisazioni rese dal Responsabile del Settore Finanziario, lo scrivente ritiene che la proposta di regolamento sia, nel suo impianto generale, coerente con la facoltà riconosciuta agli enti locali dall'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge n. 199/2025.

Del resto l'Ente intende introdurre uno strumento volto a favorire il recupero di crediti già stralciati, migliorare la cassa e ridurre il contenzioso.

Permangono, tuttavia, carenze istruttorie come la mancata produzione di un prospetto analitico delle singole posizioni oggetto di definizione agevolata, distinto per tributo, annualità, concessionario, quota capitale, sanzioni, interessi e spese; e/o la mancata produzione dell'elenco delle eventuali posizioni oggetto di contenzioso o di rateizzazione.

E' opportuno tuttavia che gli uffici competenti conservino agli atti il dettaglio analitico dei carichi oggetto di definizione, distinguendo le posizioni per tributo, annualità, concessionario, quota capitale, sanzioni, interessi, spese, eventuale contenzioso ed eventuali rateizzazioni in essere. In considerazione della responsabilità a carico dei competenti uffici in ordine alla corretta individuazione dei carichi definibili, alla quantificazione delle somme, alla gestione dei rapporti con i concessionari e alla corretta contabilizzazione degli incassi.

Si rileva inoltre la necessità di una revisione dello schema di regolamento sottoposto al parere, in particolare:

- lo schema di regolamento richiama un perimetro ampio, comprendente ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI e canoni idrici, nonché carichi gestiti da So.ge.s. S.p.A. fino al 31/12/2020 e da Res Publica S.r.l. dall'1/1/2021 al 31/12/2023, mentre la proposta di delibera quantifica espressamente il carico relativo a IMU e TARI per le annualità 2013-2020;
- correggere alcune incongruenze formali dello schema regolamentare, tra cui il richiamo all'art. 2, comma 6, che non risulta presente, nonché di coordinare i termini procedurali previsti dagli artt. 2 e 3;
- appare opportuno coordinare l'art. 9 dello schema regolamentare, relativo all'entrata in vigore, con la disciplina di efficacia collegata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Per tutto quanto sopra esposto, ritenuto comunque che sotto il profilo strettamente contabile - finanziario avvalersi dell'istituto della definizione agevolata riconosciuta agli enti locali dall'art. 1, commi da 102 a 110, della Legge n. 199/2025, non determini, allo stato, effetti negativi sugli equilibri di bilancio dell'Ente, l'Organo di revisione

esprime

parere favorevole con rilievi e raccomandazioni sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali".

L'Organo di revisione invita l'Ente, e per esso gli uffici competenti: a conservare agli atti il dettaglio analitico delle posizioni oggetto di definizione agevolata, distinto per tributo, annualità, concessionario, quota capitale, sanzioni, interessi e spese; a verificare la corretta delimitazione del perimetro dei carichi definibili, tenendo conto delle entrate e delle annualità effettivamente ricomprese nella definizione agevolata; a verificare e conservare agli atti l'elenco delle eventuali posizioni oggetto di contenzioso o di rateizzazione; a correggere, prima dell'approvazione definitiva, i refusi e le incongruenze presenti nello schema regolamentare, con particolare riferimento al richiamo all'art. 2, comma 6, e al coordinamento dei termini procedurali; a coordinare l'art. 9 del regolamento con la previsione di efficacia collegata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; a contabilizzare gli eventuali incassi esclusivamente al momento dell'effettiva riscossione, evitando ogni anticipazione di entrate non ancora realizzate; nonché a monitorare periodicamente gli effetti della definizione agevolata, anche ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'Organo di revisione
Dott. Giovanni Marciano

COMUNE DI CARINARO
Protocollo Arrivo N. 7602/2026 del 07-07-2026
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente